

TI_GERICHTE 11.2021.52 vom 8. Juli 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-07-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.52

FR: TI_GERICHTE 11.2021.52 du 8 juillet 2024

IT: TI_GERICHTE 11.2021.52 del 8 luglio 2024

Regeste

Protezione della personalità: revoca del consenso a un'intervista

Erwägungen

E. 10

000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie quest'ultima riserva non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo carattere patrimoniale, tranne qualora verta solo sul risarcimento del danno, sulla riparazione del torto morale, sulla consegna dell'utile oppure abbia finalità principalmente commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1). Ipotesi del genere sono estranee al caso specifico. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza del Pretore è giunta alla convenuta il 2 marzo 2021 (tracciamento dell'invio n. _____._____._____, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 28 marzo (settimo giorno precedente la Pasqua) fino all'11 aprile 2021 (settimo giorno dopo la Pasqua) in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il 16 aprile 2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo. 2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che nella fattispecie la controversia riguarda il consenso dell'attore all'intervista rilasciata il 28 aprile 2016, consenso che la AP1 reputa essere intervenuto per atti concludenti nel corso della registrazione, poiché l'avvocato AO1 non si è opposto a interrompere il colloquio. Il Pretore ha scartato l'argomento, rilevando che un consenso per atti concludenti non va ammesso alla leggera, tanto meno in materia di protezione della personalità. Nel caso specifico – egli ha proseguito – la convenuta non ha recato la prova che per finire l'attore abbia accettato, contrariamente alle sue esplicite riserve iniziali, di esprimersi su temi specifici come lo “scandalo P_____ P_____”. E quando l'intervistatore ha portato le domande su quei temi egli ha censurato più volte la scorrettezza del giornalista (unfaireness), chiedendo infine, al termine della registrazione, di trasmettergli prima della diffusione le immagini e il testo selezionati per osservazioni, ciò che il giornalista non ha fatto. Lo stesso giornalista – ha continuato il Pretore – ha riconosciuto in coda all'intervista che l'avvocato AO1 si era riservato tale facoltà, senza però ricevere nulla. Da parte sua – ha soggiunto il Pretore – la AP1 “fa completa astrazione” dall'impegno che il giornalista ha assunto, insistendo nel sostenere che l'avvocato AO1 ha accondisceso all'intervista e disconoscendo che un consenso dev'essere chiaro, a maggior ragione se tacito. L'avvocato AO1 invece si era rifiutato sin dall'inizio di parlare tanto della P_____ SA quanto della banca L_____ O_____. Anzi, durante l'intervista egli ha ripetuto chiaramente a R_____ G_____ che non intendeva affrontare quegli argomenti, criticando più volte la scorrettezza dell'interlocutore. Egli non ha accordato quindi alcun consenso. Ne segue che – secondo il Pretore – a ragione l'attore AO1 lamenta una lesione della personalità (art. 28 CC), anche perché la convenuta ha violato l'impegno di mettergli a disposizione il materiale audiovisivo per consentirgli di esercitare il suo diritto di controllo

e di opporsi – eventualmente – a una diffusione che trascendesse il suo consenso iniziale all'intervista. Quanto all'interesse pubblico che la AP1 invocava per giustificare il proprio operato, il Pretore ha ammesso che il buon funzionamento della piazza finanziaria svizzera “e degli eventuali ostacoli allo stesso” sono temi compresi nella missione informativa della convenuta, ma ciò non toglie – egli ha sottolineato – “che il pubblico ha diritto di ricevere informazioni vere, in quanto comprovate”, mentre la trasmissione R_____ dell'11 maggio 2016 (senza l'intervista all'avvocato AO1) ha messo affrettatamente la P_____ SA e lo stesso avvocato AO1 sul banco degli imputati, dando per assodati fatti non dimostrati e contestati a carico di entrambi. La lesione della personalità non era dunque giustificata nemmeno sotto il profilo di un interesse pubblico preponderante. Onde, per finire, l'accoglimento della petizione. 3. L'appellante esordisce con una lunga esposizione dei fatti, narrati dal suo punto di vista, come se la lite si trovasse ancora davanti al Pretore. In appello tuttavia il processo non ricomincia daccapo (sentenza del Tribunale federale 5A_790/2023 del 23 maggio 2024 consid. 5.2) . Gli accertamenti di prima sede vincolano l'autorità di secondo grado, tranne che siano censurati siccome errati o incompleti (art. 310 lett. b CPC). Ai fini del giudizio questa Camera deve fondarsi perciò sulla fattispecie che risulta dalla sentenza impugnata, a meno che – come detto – determinate constatazioni si rivelino erronee o manchevoli. Ciò premesso, l'appellante ribadisce che l'attore ha accettato di esprimersi sullo “scandalo P_____ P_____” e avrebbe potuto interrompere l'intervista ove non avesse inteso rispondere all'una o all'altra domanda, ma non si è opposto alla diffusione del materiale registrato “né a margine dell'incontro del 28 aprile 2016 né nei giorni immediatamente successivi”. Così, avendo accondisceso all'intervista, egli poteva ritirare il consenso solo per questioni inerenti alla sua sfera intima o privata. Quanto alla lettera del 4 maggio 2016 con cui egli dichiarava di revocare alla AP1 l'accordo alla diffusione (anche solo parziale) dell'intervista (sopra, lett. C), essa era “evidentemente tardiva” . La convenuta sostiene poi che la diffusione dell'intervista “corrisponde a un eminente interesse pubblico”, giacché risponde ai criteri del giornalismo d'inchiesta, garantito dalla libertà di stampa. Fa valere inoltre che l'intervista si è tenuta nell'ambito prefissato, che il tema dello “scandalo P_____ P_____” è stato esplicitamente preannunciato dal giornalista e che l'avvocato AO1 si è limitato a escludere il rilascio di dichiarazioni a nome della P_____ SA, non sullo “scandalo P_____ P_____” come tale. Se egli ha preferito non interrompere l'intervista, pur definendo scorretto il comportamento del giornalista, secondo l'appellante ciò si deve a una libera scelta, sicché egli non poteva più tornare sul proprio consenso in seguito. Riguardo all'impegno assunto dal giornalista nei confronti dell'avvocato AO1, la convenuta allega che per finire gli stralci dell'intervista destinati alla diffusione sono stati trasmessi all'attore solo per conoscenza e per cortesia, non avendo egli alcun diritto di opporsi alla diffusione. In seguito l'appellante torna a ripetere che l'avvocato AO1 non ha revocato il consenso neppure al termine dell'incontro e che con il suo comportamento ha finanche “palesamente dimostrato di ritenere autorizzato R_____ G_____ a diffondere l'intervista”. 4. Nel caso in esame è pacifico che l'avvocato AO1 ha consentito il 22 aprile 2016 a rilasciare un'intervista alla AP1 sul tema delle società offshore (doc. B e C), e ciò in qualità di esperto e professore di diritto bancario e finanziario, oltre che come personalità della piazza finanziaria svizzera avente legami con istituti bancari privati (doc. D). È pacifico altresì che l'intervista ha avuto luogo il 28 aprile 2016 ed è stata portata a termine, nonostante nel corso del colloquio l'avvocato AO1 abbia definito più di una volta “scorretto” (unfair) il comportamento di R_____ G_____ (doc. N, pag. 8 e 14). Tant'è che il giorno dopo l'intervista, 29 aprile 2016, l'avvocato AO1

ha scritto a R_____ G_____ il seguente messaggio di posta elettronica (doc. E): Cher M_____ G_____, Su_____ à notre entretien d'hier, je me permets de vous confirmer que j'ai trouvé assez "unfair" le fait de me soumettre pour réaction immédiate de très nombreux documents sans m'en avoir préalablement informé ni permis d'en prendre connaissance. Ce n'était d'ailleurs pas l'objet annoncé (par vous) de notre entretien. Je compte qu'il en soit sur votre professionnalisme pour faire en sorte que ce que vous utiliserez reflète fidèlement l'ensemble (et pas seulement une partie) du message dont j'ai tenté de vous faire passer en réponse à vos questions. Comme convenu, vous voudrez bien m'adresser, suffisamment à l'avance avant l'émission, les images et le texte que vous avez sélectionné afin que je puisse le cas échéant vous faire part de mes observations. Bien cordialement AO1 R_____ G_____ non ha dato alcun seguito al messaggio, di modo che il 4 maggio 2016 l'avvocato AO1 ha scritto alla AP1, comunicando di revocare l'accordo alla diffusione (anche solo parziale) dell'intervista perché con le sue domande il giornalista non si era attenuto ai temi preannunciati e lo aveva tratto in inganno. Di conseguenza – come detto – egli ha invitato la AP1 a confermarli che la registrazione dell'intervista non sarebbe stata usata, pubblicata né resa accessibile a terzi (doc. H). La AP1 ha riconosciuto il 6 maggio 2016 che al termine dell'intervista il giornalista si era impegnato a mostrare all'avvocato AO1 i passaggi della registrazione destinati alla diffusione, ma si è limitata a dichiarare che, da parte sua, si sarebbe attenuta alle direttive vigenti in materia di comunicazione radiotelevisiva (doc. I). 5. Nelle condizioni illustrate l'avvocato AO1 si è rivolto con un'istanza cautelare del 10 maggio 2016 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché vietasse alla AP1 – in sintesi – ogni diffusione dell'intervista, ciò che il Pretore ha decretato il giorno stesso senza contraddittorio (sopra, lett. D). Nel corso dell'istruttoria è poi stato sentito il giornalista R_____ G_____, il quale ha confermato di essersi impegnato, in coda all'intervista, a sottoporre preventivamente all'avvocato AO1 i passaggi della registrazione da mandare in onda, trattandosi di "una modalità normale in un'intervista controversa" (deposizione del 14 ottobre 2016, verbale pag. 2 in fondo). In realtà l'avvocato AO1 ha ottenuto la registrazione dell'intervista soltanto il 25 agosto 2016, in via di edizione, nell'ambito dell'istruttoria cautelare. Fino ad allora la sua resistenza alla diffusione dell'intervista era pertanto giustificata, non avendo egli avuto modo, fino a quel momento, di formulare le proprie osservazioni ("vous faire part de mes observations") sui passaggi dell'intervista che la AP1 intendeva diffondere. Dopo la ricezione del materiale, il 25 agosto 2016, gli spettava così di formulare le osservazioni. Già il 10 maggio 2016 tuttavia egli aveva adito il Pretore, ottenendo che fosse vietato alla AP1 la divulgazione in qualsiasi modo dell'intervista. E dopo di allora egli non ha più cambiato orientamento. La questione è di sapere pertanto se dopo il 25 agosto 2016 la sua opposizione a diffondere la registrazione fosse giustificata. 6. Il Pretore reputa che, riservandosi il giorno dell'intervista la facoltà di formulare osservazioni alle immagini e al testo selezionati dal giornalista, l'attore si sia riservato anche il diritto di vietare la diffusione del materiale registrato (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Dagli atti però non si evince nulla di simile. Un intervistato che si riserva il diritto di formulare osservazioni può esigere che nel testo registrato il giornalista corregga errori evidenti e deve poter riconoscere, se l'intervista è abbreviata, le sue proprie dichiarazioni. Può anche riservarsi il diritto di proibire la diffusione dell'intervista, ma a tal fine deve farne menzione esplicita (cfr. Consiglio svizzero della stampa, Codice deontologico, Direttive relative alla Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista, n. 4.5 e 4.6, in: <[https://_____ directive/](https://_____directive/)>). Nella fattispecie non risulta un presupposto del genere. L'intesa raggiunta il 28 aprile 2016 con R_____

G_____, tenuto a sottoporre previamente all'avvocato AO1 la registrazione e a consentirgli – come rileva il Pretore – “il controllo” del materiale selezionato, non ostava pertanto alla diffusione dell'intervista. In proposito la sentenza impugnata non resiste alla critica. 7. È vero che in seguito, a prescindere dall'accordo intercorso con il giornalista, il 4 maggio 2016 l'avvocato AO1 ha revocato ex tunc l'accordo alla diffusione – in tutto o in parte – dell'intervista e ha invitato la AP1 a confermarli che non avrebbe usato, pubblicato né reso accessibile la registrazione a terzi (doc. H). Il problema è che – come fa valere l'appellante (che invoca quanto pubblicato in DTF 136 III 401) – revocare il consenso a un'intervista è possibile solo nell'ipotesi in cui l'intervista trattasse temi inerenti alla sfera intima o privata, in difetto di che non sussiste un interesse sufficiente alla revoca (Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 7^a edizione, n. 48 in fine ad art. 28 con rimando). Al punto che la diffusione di un'intervista secondo gli accordi non può essere impedita nemmeno se l'intervistato si pente delle proprie dichiarazioni e intende ritirarle (Schweizer , Recht am Wort, Berna 2012, pag. 173 n. 284). Certo, nella lettera del 4 maggio 2016 con cui revocava l'accordo all'intervista l'avvocato AO1 si valeva anche dell'inganno in cui lo aveva tratto il giornalista, prima annunciando che il colloquio era destinato al tema delle società offshore nel sistema finanziario svizzero e poi portando surrettiziamente il discorso sullo “ scandalo P_____ P_____ ” e sul ruolo avuto della P_____ SA. Ora, che il consenso rilasciato dall'avvocato AO1 non si riferisse all'intervista così come questa si è tenuta il 28 maggio 2016 è possibile. Nulla obbligava tuttavia il legale a rispondere al giornalista nel caso in cui ritenesse le domande di R_____ G_____ fuori posto. Tanto meno ove si consideri che l'intervista è durata una ventina di minuti e che sin dal decimo minuto R_____ G_____ era passato a evocare lo “ scandalo P_____ P_____ ”, mostrando all'avvocato AO1 atti penali pubblicati dalle autorità brasiliane (doc. N, pag. 6 seg.). Se l'avvocato AO1 ha preferito non interrompere la registrazione e limitarsi a lamentare la scorrettezza del giornalista, temendo di essere messo altrimenti in cattiva luce dall'interlocutore, ciò si deve effettivamente a una sua scelta di comportamento e non può essere interpretato come un mancato consenso all'intervista. Se ne conclude che, una volta ancora, l'appello merita accoglimento e che la sentenza del Pretore va riformata di conseguenza. 8. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'attore (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale decisione impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che seguono la medesima sorte. 9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore nel senso dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è respinta. 2. Le spese processuali di fr. 1250.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 4000.– per ripetibili. II. Le spese di appello di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico dell'attore, che rifonderà all'appellante fr. 2500.– per ripetibili. III. Notificazione a: – avv. PA , L_____ ; – avv. PA2 , L_____ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello II presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30

000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.